



C. 595/23 - 1

Iscritto nel Registro della Corte di giustizia sotto il n°		1268883
Lussemburgo,	27. 09. 2023	Per il Cancelliere
Fax/E-mail:	<i>[Signature]</i>	
Depositato il:	26/09/2023	Cesare Di Bella Amministratore

Riferimento del deposito effettuato tramite e-Curia	:	DC193788
Numero del file	:	2
Autore del deposito	:	Cioffi Furio (J364274)
Data di deposito	:	26/09/2023



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

**ORDINANZA**

che solleva questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di validità ed interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni dell'Unione (art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

**RICHIESTA DI PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE DI URGENZA**  
(articolo 107 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione)

La Corte di Appello di Napoli, sezione specializzata *ope legis* per le misure di prevenzione, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

dott.ssa Rosa Maria Caturano	Presidente
dott.ssa Gabriella Gallucci	Consigliere
dott. Furio Cioffi	Consigliere relatore

nel giudizio incidentale di esecuzione promosso da:

**EDS**, nato a OMISSIS il OMISSIS CUI OMISSIS, elettivamente domiciliato per questo affare presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Vitiello di sèguito indicato; residente anagraficamente OMISSIS, libero, difeso di fiducia da:-----

1. Avv. Giuseppe Vitiello del Foro di Napoli, con Studio in Napoli alla via Toledo n. 228, cap 80132, email info@vitiellostudiolegale.it, ove è elettivamente domiciliato;
2. Avv. Liborio Di Nola del Foro di Torre Annunziata (NA), con Studio in Gragnano (NA) alla via Roma n. 85, cap 80054, email liboriodinola@libero.it;

vista l'istanza depositata il 15.5.2023, intesa ad ottenere la cancellazione dal Sistema di Informazione Schengen (SIS) della segnalazione relativa al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di EDS dallo Stato Membro della Romania per l'esecuzione della sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Bucarest n. 148 del 10.7.2017, riformata dall'Alta Corte di Cassazione della Romania con sentenza n. 32/A del 07.02.2019;-----

udite le parti comparse all'udienza in camera di consiglio del 04.7.2023, a scoglimento della riserva di decisione ivi formulata,-----

**OSSERVA**

**§1. I fatti di causa.**

Lo Stato Membro della Romania ha emesso mandato d'arresto europeo n. 6536/2/2008 del 08.02.2019 della Corte d'appello di Bucarest per l'esecuzione della sentenza penale romena di condanna n. 148 del 10.7.2017, pronunciata dalla stessa Corte d'appello di Bucarest, irrevocabile ed esecutiva per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 32/A del 07.02.2019 che l'ha parzialmente riformata quanto alla pena, nei confronti di EDS, di condanna dello stesso alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione.



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

Lo Stato Membro della Romania ha contestualmente inserito nel Sistema Informativo Schengen (SIS) segnalazione ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018 (*sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema informativo Schengen -SIS- nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale*), per l'arresto di EDS al fine della sua consegna alla Romania in base al mandato di arresto europeo n. 6536/2/2008 del 08.02.2019.

EDS è, conseguentemente, stato arrestato in Italia il 13.01.2020 e sottoposto al giudizio della Corte d'appello di Napoli, competente nella materia del mandato di arresto europeo passivo.

Con sentenza n. 20/2020 del 15.9.2020, irrevocabile dal 26.9.2020, la Corte d'appello di Napoli ha rifiutato la consegna di EDS allo Stato Membro della Romania e contestualmente ha riconosciuto la sentenza penale romena di condanna su cui si fondava il mandato di arresto europeo ed ha ordinato che la pena fosse eseguita in Italia, secondo il proprio diritto interno.

L'esecuzione della pena riconosciuta nei confronti di EDS ha avuto inizio effettivamente in Italia il 15.7.2022 secondo il diritto interno italiano.

La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione della pena riconosciuta, ha successivamente dichiarato cessata l'esecuzione della pena con ordinanza del 11.10.2022, inoppugnabile, ai sensi dell'art. 673 del codice di procedura penale italiano, contestualmente revocando la sentenza di riconoscimento per essere venuta meno l'esecutività della sentenza penale romena di condanna riconosciuta in Italia per l'esecuzione.

Lo Stato Membro della Romania non ha, ad oggi, cancellato la segnalazione nei confronti di EDS, ai sensi dell'art. 55 Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018, né revocato il mandato di arresto europeo nei suoi confronti, nonostante il rifiuto della consegna ed il contemporaneo riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza, e l'esecuzione della stessa secondo il diritto interno italiano.

La cancellazione della segnalazione è stata richiesta allo Stato Membro della Romania dal Ministero della Giustizia italiano il 24.8.2022. La Romania ha risposto il 30.8.2022 che il mandato di arresto europeo non sarebbe stato revocato perché era stata sollevata questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dunque il procedimento era stato sospeso.

Con sentenza del 02.02.2023 la Corte d'appello di Bucarest ha ritirato la questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed ha respinto



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

la richiesta di EDS di revoca del mandato di arresto europeo e cancellazione della segnalazione dal SIS.

Conseguentemente, il Ministero della Giustizia italiano ha richiesto alla Corte d'appello di Bucarest (con nota del 09.3.2023) ed al Ministero della Giustizia della Romania (con nota del 09.5.2023) di revocare il mandato di arresto europeo e cancellare la segnalazione dal SIS.

Con sentenza del 11.3.2023 l'Alta Corte di Cassazione della Romania ha respinto il ricorso di EDS statuendo che, avendo l'Italia riconosciuto la sentenza penale romena di condanna per l'esecuzione, ogni questione relativa a detta esecuzione è rimessa esclusivamente alla giurisdizione del giudice dell'esecuzione italiano, quale giudice dello Stato di esecuzione della sentenza riconosciuta.

A fronte di tanto, EDS ha nuovamente proposto incidente di esecuzione dinanzi a questa Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, facendo rilevare che, pur essendo stata rifiutata la sua consegna richiesta dalla Romania mediante il mandato di arresto europeo, e pur essendo stata riconosciuta in Italia la sentenza penale romena di condanna su cui si fondava il mandato di arresto europeo, e pur essendo iniziata e cessata l'esecuzione di detta pena in Italia, ciononostante lo Stato Membro della Romania non ha ancora revocato il mandato di arresto europeo e nemmeno cancellato la segnalazione dal SIS.

EDS eccepisce dinanzi a questa Corte che tale situazione di fatto, avendo egli esaurito inutilmente tutti i mezzi di impugnazione e di ricorso previsti dal diritto della Romania, determina una illegittima limitazione della sua libertà personale e del suo diritto di libera circolazione, dal momento che fino a che la segnalazione non verrà cancellata dal SIS, egli continuerà ad essere arrestato in ciascuno Stato Membro in cui si recherà.

A riprova di tanto, EDS ha documentato che il 09.8.2021, dopo la sentenza di rifiuto della consegna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli e prima dell'inizio dell'esecuzione della pena riconosciuta, egli si era recato in vacanza in Grecia ed era stato arrestato dalla Polizia dell'isola di Mikonos in esecuzione dello stesso mandato di arresto europeo romeno del 08.02.2019. All'esito del giudizio, la Corte d'appello dell'Egeo (Grecia), con sentenza del 08.9.2021, ha rifiutato la consegna perché la sentenza posta a base del mandato di arresto europeo era già stata riconosciuta in Italia per l'esecuzione, previo rifiuto della consegna.

Per tutelare la propria libertà personale ed il proprio diritto di libera circolazione, EDS ha dunque richiesto a questa Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione della pena riconosciuta, di ordinare la cancellazione della segnalazione dal SIS e la revoca del mandato di arresto europeo o, in subordine, di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione all'interpretazione ed alla validità



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

degli atti delle Istituzioni dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

**§2. Le norme del diritto interno italiano.**

L'art. 18 bis della legge n. 69 del 22.4.2005 (*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*), nel testo vigente all'epoca della sentenza di rifiuto della consegna di EDS allo Stato Membro della Romania, prevedeva che la Corte d'appello potesse rifiutare la consegna <<se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno>>.

Per questa ragione, ricorrendone i presupposti in favore di EDS, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 20/2020, rifiutò la consegna e dispose che la pena inflitta con la sentenza penale di condanna romana posta a base del mandato di arresto europeo venisse eseguita in Italia secondo il proprio diritto interno.

L'art. 24 del decreto legislativo n. 161 del 07.9.2010 (*Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea*) prevede che nel caso in cui la Corte d'appello rifiuti la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo fondato su una sentenza penale di condanna, e disponga l'esecuzione della pena in territorio italiano, deve contemporaneamente riconoscere per l'esecuzione in Italia la sentenza penale straniera di condanna su cui il mandato di arresto europeo si fonda, ove ne ricorrano i presupposti.

Per questa ragione, ricorrendone i presupposti in favore di EDS, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 20/2020, una volta rifiutata la consegna e disposta l'esecuzione della pena in Italia, riconobbe la sentenza penale romana di condanna per l'esecuzione in Italia.

L'art. 16 del decreto legislativo n. 161 del 07.9.2010 prevede che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana, ivi comprese le norme in materia di indulto e grazia.

Per questa ragione, ricorrendone i presupposti in favore di EDS, la pena riconosciuta (pari a cinque anni e sei mesi di reclusione) fu dichiarata estinta nella misura di tre anni di reclusione per effetto dell'indulto riconosciuto con legge n. 241 del 2006.



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

L'art. 7 del decreto legislativo n. 161 del 07.9.2010 prevede che, quando sia l'Italia a trasmettere all'estero l'esecuzione di una sentenza penale di condanna italiana, non si può più procedere all'esecuzione della pena in Italia una volta che l'esecuzione della stessa pena sia iniziata nel territorio dello Stato di esecuzione, salvo il caso di evasione della persona condannata.

Il diritto interno italiano prevede dunque che, una volta che una sentenza penale straniera di condanna emessa dall'autorità giudiziaria di uno Stato Membro dell'Unione Europea sia stata riconosciuta per l'esecuzione da un altro Stato Membro, e l'esecuzione della pena sia iniziata nello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione perde il potere di eseguire la pena, salvo il solo caso di evasione della persona condannata.

EDS, in forza del rifiuto della consegna richiesta con il mandato di arresto europeo, del riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza penale romena di condanna e dell'inizio dell'esecuzione della pena riconosciuta in Italia, pare dunque avere il diritto alla revoca del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dallo Stato Membro della Romania il 08.02.2019 ed inoltre alla cancellazione della segnalazione correlativamente inserita nel SIS.

La mancata revoca, da parte dello Stato Membro della Romania, del mandato di arresto europeo e soprattutto la mancata cancellazione della relativa segnalazione nel SIS compromettono dunque direttamente, attualmente e concretamente la sua libertà personale ed il suo diritto di libera circolazione nell'Unione Europea, essendo egli soggetto ad essere arrestato nell'atto di varcare ogni frontiera europea.

Tuttavia, il diritto interno italiano non prevede il potere del giudice italiano, quale giudice dello Stato di esecuzione, di ordinare la revoca del mandato di arresto europeo emesso da altro Stato Membro di emissione né di cancellare la segnalazione inserita nel SIS da un altro Stato Membro di emissione.

Pertanto, applicando il diritto interno italiano così come le norme dello stesso sono testualmente formulate, l'istanza di EDS non potrebbe essere accolta, non essendo previsto in capo allo Stato di esecuzione il potere di ordinare la revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo Stato di emissione né di ordinare la cancellazione della segnalazione inserita nel SIS dallo Stato di emissione.

Occorre pertanto confrontare tale conclusione con le norme del diritto dell'Unione, per valutare se quest'ultimo possa essere interpretato, ed abbia validità, nel senso di riconoscere tale potere in capo al giudice dello Stato di esecuzione.

### **§3. Le norme del diritto dell'Unione Europea.**



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

L'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002 (*relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri*), prevede che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione possa rifiutare la consegna nel caso in cui il mandato sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena e il condannato sia cittadino dello Stato di esecuzione oppure vi dimori o vi risieda, a condizione che lo Stato di esecuzione si impegni a eseguire esso stesso la pena secondo il proprio diritto interno.

L'art. 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008, (*relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea*), prevede che nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione rifiuti la consegna ai sensi dell'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002, devono applicarsi anche le norme della medesima Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008, in tema di riconoscimento per l'esecuzione penale.

Per questa ragione, al caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione rifiuti la consegna ai sensi dell'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002, disponendo l'esecuzione della pena nel proprio territorio e secondo il proprio diritto interno, trova applicazione anche l'art. 22, primo comma, della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008, il quale prevede che lo Stato di emissione non può più procedere all'esecuzione della pena una volta che detta esecuzione è iniziata nel territorio dello Stato di esecuzione (salva la sola ipotesi di evasione della persona condannata).

Nei confronti di EDS l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, la Corte d'appello di Napoli, ha rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002, disponendo l'esecuzione della pena in Italia secondo il proprio diritto interno, previo riconoscimento della sentenza penale romena di condanna ai sensi dell'art. 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008.

L'esecuzione della pena ha avuto inizio in Italia, quale Stato di esecuzione, e pertanto lo Stato membro della Romania, quale Stato di emissione, ha perso il potere di eseguire la sentenza, secondo il disposto dell'art. 22, primo comma, della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008 – la persona condannata, per inciso, non risulta evasa, sicché non ricorre l'eccezione alla regola.

EDS pare avere dunque diritto alla revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo Stato Membro della Romania il 08.02.2019 ed alla cancellazione della segnalazione inserita in SIS dal medesimo Stato Membro della Romania, dal momento che il giudice dello Stato di esecuzione ha dato inizio in Italia all'esecuzione della pena riconosciuta ed ha anche dichiarato cessata l'esecuzione medesima.



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

**§3.1.** Occorre pertanto verificare se il diritto dell'Unione preveda strumenti giuridici per la tutela diretta del diritto della persona condannata a non essere ulteriormente perseguita per effetto del mandato di arresto europeo e della segnalazione SIS una volta che l'esecuzione della pena riconosciuta sia iniziata nel territorio dello Stato di esecuzione.

L'art. 55, primo comma, del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018 (*sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema informativo Schengen - SIS- nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale*) prevede che le segnalazioni inserite nel SIS ai sensi dell'art. 26 dello stesso Regolamento devono essere cancellate in tre distinte ed autonome ipotesi: 1) quando la persona richiesta in consegna mediante il mandato di arresto europeo è stata consegnata allo Stato di emissione; 2) quando la decisione giudiziaria su cui si basava il mandato di arresto europeo è stata revocata dall'autorità giudiziaria competente in base al diritto nazionale; 3) quando è scaduto il termine di durata della segnalazione secondo la disciplina dell'art. 53.

In proposito, si osserva che l'art. 55 non prevede la cancellazione della segnalazione inserita in SIS ai sensi dell'art. 26 nel caso in cui la consegna sia stata rifiutata ai sensi dell'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002, con ordine di esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione secondo il proprio diritto interno, previo riconoscimento della sentenza penale di condanna ai sensi dell'art. 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008.

Ad avviso di questa Corte d'appello, tale omessa previsione è frutto di un mero difetto di coordinamento normativo e deve essere integrata per via interpretativa.

È chiara la ragione per cui la segnalazione deve essere cancellata quando la persona è stata consegnata: il mandato di arresto europeo è stato eseguito e dunque la stessa persona non deve più essere ricercata né arrestata in relazione a tale mandato, che ha ormai esaurito i suoi effetti.

È altresì chiara la ragione per la quale la segnalazione non deve invece essere cancellata, in generale, quando la persona non è stata consegnata: i motivi di rifiuto della consegna sono diversi, alcuni obbligatori ed altri facoltativi, alcuni temporanei perché legati a condizioni o qualità temporanee della persona ricercata, alcuni applicabili in alcuni Stati Membri ma non in altri.

Per tali ragioni, è del tutto razionale che la segnalazione SIS non debba essere cancellata, in linea generale, quando la persona non è stata consegnata. Detta persona, infatti, deve ancora essere ricercata e, se del caso, arrestata in esecuzione del medesimo mandato di arresto europeo, sebbene in diversi luoghi, tempi e/o condizioni.

È per questa ragione, del resto, che gli artt. 24 e 25 dello stesso Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018 prevedono il potere di





**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

ciascuno Stato Membro di richiedere al SIRENE dello Stato Membro di emissione l'applicazione di un indicatore di validità alla segnalazione che impedisce l'esecuzione dell'azione richiesta con la segnalazione inserita in SIS, nel territorio dello Stato Membro che ha richiesto di apporre l'indicatore di validità. In tal caso, il SIRENE dello Stato Membro segnalante è obbligato ad apporre l'indicatore di validità.

È invece irrazionale non prevedere la cancellazione della segnalazione dal SIS nel caso in cui il rifiuto della consegna sia stato pronunziato ai sensi dell'art. 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002, con ordine di esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione secondo il proprio diritto interno, previo riconoscimento della sentenza penale di condanna ai sensi dell'art. 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008.

In tal caso, infatti, il mandato di arresto europeo ha esaurito la sua funzione, al pari di quanto accade nel caso della consegna della persona allo Stato di emissione.

Ed in effetti, a ben considerare, quando la persona è stata consegnata allo Stato di emissione, la segnalazione deve essere cancellata dal SIS perché il mandato di arresto europeo è stato eseguito ed ha esaurito i suoi effetti. In questo senso milita anche il Considerando n. 46 del medesimo Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018, ai sensi del quale <<Una segnalazione dovrebbe essere conservata solo per il periodo necessario a realizzare la finalità per la quale è stata inserita>>.

Ma anche quando la consegna è stata rifiutata previo riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna per l'esecuzione nel territorio dello Stato di esecuzione, il mandato di arresto europeo ha esaurito i suoi effetti. Ciò perché l'art. 22, primo comma, della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008, espressamente prevede che lo Stato di emissione non può più procedere all'esecuzione della pena una volta che detta esecuzione è iniziata nel territorio dello Stato di esecuzione.

Per questa ragione, è evidente che il mandato di arresto europeo ha esaurito la sua funzione sia nel caso in cui la consegna sia stata eseguita, sia nel caso in cui essa sia stata rifiutata previo riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna per l'esecuzione nel territorio dello Stato di esecuzione, e l'esecuzione sia iniziata.

Ciò posto, poiché l'art. 55, primo comma, del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018, prevede la cancellazione della segnalazione dal SIS nel caso in cui la consegna sia stata eseguita, è del tutto ragionevole e coerente ritenere che detta previsione debba ritenersi estesa, per via interpretativa, anche al caso analogo in cui la consegna sia stata rifiutata previo riconoscimento della sentenza penale di condanna per l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione, e l'esecuzione sia iniziata. Ciò perché in entrambi i casi il mandato di arresto europeo ha esaurito la sua funzione, sicché la sua segnalazione va cancellata dal SIS, in armonia con il



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

disposto del Considerando n. 46 del medesimo Regolamento UE 2018/1862 del 28.11.2018, ai sensi del quale <<Una segnalazione dovrebbe essere conservata solo per il periodo necessario a realizzare la finalità per la quale è stata inserita>>.

Laddove lo Stato Membro di emissione, che abbia inserito la segnalazione in SIS ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018, non provvedesse alla cancellazione della segnalazione ai sensi dell'art. 55, primo comma, lo Stato Membro di esecuzione potrebbe richiedere detta cancellazione al SIRENE dello Stato Membro di emissione, analogamente a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del Regolamento medesimo, laddove il SIRENE dello Stato segnalante è tenuto ad apporre l'indicatore di validità, o nel caso di specie a cancellare la segnalazione, in base alla sola richiesta dello Stato di esecuzione.

Se tale interpretazione del diritto dell'Unione fosse valida, l'istanza di EDS dovrebbe essere accolta, perché la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione dello Stato di esecuzione della sentenza riconosciuta, dovrebbe richiedere al SIRENE dello Stato Membro della Romania di cancellare dal SIS la segnalazione relativa al mandato di arresto europeo del 08.02.2019 nei confronti dell'istante.

È pertanto necessario sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art 267 TFUE.

**§4. La questione pregiudiziale.**

Si richiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di dichiarare se il combinato disposto degli articoli seguenti:-----

- articolo 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002;
- articoli 22, primo comma, e 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008;
- articoli 24, 25, 26 e 55, primo comma, del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018;
- Considerando n. 46 del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018;

debba essere interpretato nel senso che:-----

1. quando lo Stato di esecuzione ha rifiutato la consegna della persona, richiesta dallo Stato di emissione con mandato di arresto europeo rilasciato per l'esecuzione di sentenza penale di condanna, e ha riconosciuto la sentenza e disposto l'esecuzione della pena nel proprio territorio secondo il proprio diritto interno, e l'esecuzione è iniziata, lo Stato di emissione è obbligato a cancellare la segnalazione inserita nel SIS ed a revocare il mandato di arresto europeo;-----



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

2. fino a che lo Stato di emissione non abbia proceduto alla revoca ed alla cancellazione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ha il potere di richiedere al SIRENE dello Stato di emissione di cancellare la segnalazione dal SIS, e tale SIRENE è obbligato a provvedere.-----

**§5. La richiesta di procedimento pregiudiziale di urgenza ai sensi dell'art. 107 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.**

Si richiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di procedere mediante procedimento pregiudiziale di urgenza dal momento che EDS, pur avendo iniziato e cessato l'espiazione della pena oggetto del mandato di arresto europeo riconosciuta per l'esecuzione in Italia previo rifiuto della consegna, non può recarsi in alcuno Stato Membro dell'Unione Europea senza rischiare concretamente di essere arrestato, fino a che non sarà cancellata dal SIS la segnalazione inserita dallo Stato Membro della Romania relativa al mandato di arresto europeo del 08.02.2019, che ha ormai esaurito i suoi effetti.

Pertanto dalla decisione della questione pregiudiziale dipende direttamente la tutela della libertà personale e del diritto di libera circolazione di EDS nel territorio europeo.

Se infatti la questione pregiudiziale venisse accolta nei sensi indicati, la segnalazione verrebbe cancellata dal SIS e l'istante potrebbe circolare liberamente in territorio europeo senza essere arrestato in esecuzione del mandato di arresto europeo romeno del 08.02.2019, che ha ormai esaurito i suoi effetti.

Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza unitamente al fascicolo secondo le Raccomandazioni rilasciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – registrazione e deposito telematico mediante E-Curia di versione nominativa e versione anonimizzata, con allegati ed indice, nonché trasmissione di entrambe le versioni in formato modificabile word all'account email DDP-GrefeCour@curia.europa.eu.

Napoli, decisione riservata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 04.7.2023.-----

*Il consigliere estensore*  
*dott. Furio Cioffi*

*il presidente*  
*d.ssa Rosa Maria Caturano*